

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO AZIENDALE

Il giorno 24 maggio 2024

tra la CGT Logistica Sistemi (CLS) rappresentata da Paolo Vivani, Giacomo Rovelli e Matteo Biotti da una parte

e dall'altra la Segreteria del Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL costituito dai Signori:
Fabrizio Pilotti d.n., Massimo Mancin, Marco Sellitto e Simona Zucca

e dagli altri componenti dell'Esecutivo Signori:

Fabrizio Bacchiani, Andrea Bacci, Michele Cassano, Angelo Cosenza, Giuseppe D'Amico, Dellucci Beniamino, Marco Gatto, Stefano Meini, Giovanni Liantonio, Roberto Pitozzi, Quaranta Luigi, Ivan Stefanetto, Marco Taccani

e dagli altri componenti del Coordinamento Sindacale Signori:

Caterina Aiello, Luigi Amico, Maurizio Barbagallo, Raffaele Basile, Igor Basso, Luca Bersanti, Nicolino Cavalieri, Fabio Cardaioli, Daniele Cardone, Giuseppe Chiechio, Alberto Cornalino, Alberto D'Agata, Nicola Della Vedova, Gabriele Di Cara, Marco Durante, Antonio Falasca, Umberto Ferraro, Oscar Galli, Rocco Garramone, Roberto Geppetti, Giovanni Lorusso, Lorenzo Natale, Giuseppe Marino, Maurizio Niccolini, Fabio Pifferi, Valeria Rabini, Marco Raffaldo, Davide Salvoro, Gianni Scarsi, Rossano Serinelli, Nicola Spataro, Marco Taminelli e Giovanni Tempestini.

Dichiarazione congiunta

L'evoluzione del contesto produttivo ed economico degli ultimi anni richiede l'adozione di modalità di intervento dei tecnici esterni coerenti con la necessità di soddisfare i Clienti e assicurare quanto più possibile opportunità di lavoro e di occupazione.

In tale ambito le Parti hanno concordato la seguente articolazione delle missioni e trasferte infra e pluri-settimanali al fine di ottimizzare gli obiettivi di cui sopra con le esigenze dei Lavoratori.

Trasferte infra-settimanali Italia

Tale contesto richiede di intervenire con maggiore frequenza in trasferta anche per riparazioni complesse e di durata superiore alla giornata. Ciò comporta che l'organizzazione della trasferta richieda di assicurare la presenza in cantiere dei Tecnici nell'ambito del normale orario di lavoro, garantendo la massima efficienza e tempestività dell'intervento, nel rispetto del prevalente principio di salvaguardia della sicurezza del Lavoratore. Per tale motivo in caso di trasferte di durata superiore al giorno presso le sedi dei clienti si applicherà il seguente accordo:

- Per distanze chilometriche (dal luogo di partenza con il furgone, residenza o filiale, alla sede della trasferta) **inferiori o uguali a 85 km** è consentito il rientro serale;
- per distanze chilometriche **superiori a 85 km** è previsto il pernottamento in loco;

In caso di pernottamento al tecnico verrà riconosciuta un'indennità giornaliera lorda di pernottamento di euro 35.

Al fine di sensibilizzare ed incentivare i lavoratori a pernottare in loco anche in caso di trasferte con distanze tra 50 e 85 km, alla luce di valutazioni relative alle condizioni atmosferiche, alla distanza chilometrica e all'efficienza dell'intervento, qualora il tecnico decidesse di pernottare in loco la Società riconoscerà comunque l'indennità giornaliera lorda di "pernotto" di euro 35.

In ogni caso il Lavoratore dovrà sempre garantire la propria presenza giornaliera sul luogo di lavoro rispettando l'inizio e la fine lavoro prevista dal nastro orario assegnato. Eventuali inosservanze dovranno essere opportunamente e tempestivamente giustificate al proprio coordinatore.

Il giorno iniziale e quello di rientro il Lavoratore dovrà garantire una presenza in cantiere di almeno 7 ore lavorative, salvo che le modalità di intervento e previo accordo con il coordinatore consentano di ridurre tale arco temporale.

In caso trasferte contigue presso clienti diversi e a distanze superiori a 85 km, al fine di garantire un'equa distribuzione delle trasferte e del carico lavorativo, l'Azienda si attiverà per evitare, salvo esigenze organizzative e/o operative inderogabili, che in ogni caso la trasferta superi i 5 giorni complessivi.

Missioni pluri-settimanali – (distacco di tecnici presso altre filiali)

Chiarimento interpretativo

Si chiarisce che la disciplina e il trattamento previsto all'art. 9 del CA2014 al punto "Trasferte e Missioni pluri-settimanali" si riferisce esclusivamente all'ipotesi di distacco, di durata di almeno due settimane consecutive, di tecnici di assistenza presso filiali diverse da quella di appartenenza.

Si tratta di ipotesi, pertanto, in cui il lavoratore viene coordinato e gestito operativamente dal personale dalla filiale di destinazione.

Trasferte estero

A tutti i Tecnici inviati a prestare attività di assistenza all'estero, per periodi superiori ai 3 giorni, in aggiunta alle indennità lorde previste dal CA 2014 verrà corrisposta un'indennità giornaliera netta di trasferta estero di euro 25,82.

Tale indennità sostituisce e annulla altri compensi previsti da prassi aziendali quali ad esempio il pocket money.

Reperibilità

Chiarimento circa la clausola di Reperibilità

Fermo restando quanto previsto dai vigenti Contratti Aziendali in tema di reperibilità, si precisa che gli Accordi sulla reperibilità ai quali si rimanda per la parte normativa devono intendersi come totalmente slegati da specifici segmenti di mercato (es. Paving, Cogenerazione, Porti etc). Di conseguenza tale Istituto verrà attivato in tutti quei casi in cui è necessario per garantire il rispetto degli impegni contrattuali e/o un livello di adeguato servizio al Cliente.



Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° luglio 2024 e sarà parte integrante del CA2022 avente scadenza il 31 dicembre 2025.

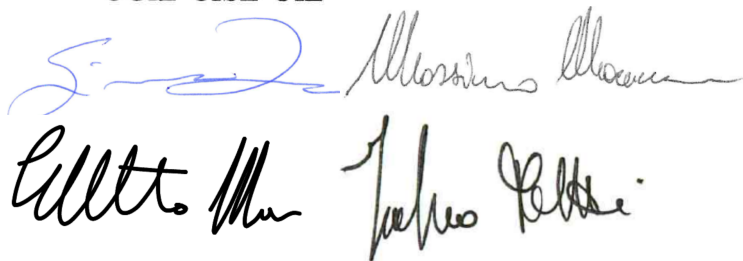
Il presente accordo costituisce un tutto unico e inscindibile al CA2022, migliorativo nel suo complesso rispetto alla contrattazione nazionale ed aziendale precedente, ed assolve tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni del CCNL relative alla contrattazione aziendale.

Norma transitoria

Il presente accordo è sottoscritto dalla Coordinamento Sindacale Aziendale Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea dei Lavoratori. Nel caso di mancata approvazione il presente accordo risulterà nullo e come non scritto.

Il Coordinamento Sindacale

CGIL-CISL-UIL



La Direzione CLS

